



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Processo Legislativo
Settore Commissioni Consiliari*

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 1010**

**AZIENDE PIEMONTESI CON UNITA' DI
COGENARAZIONE AD ALTO
RENDIMENTO E BUROCRAZIA DEI
CERTIFICATI BIANCHI**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*ANDRISSI GIANPAOLO (primo firmatario), BERTOLA GIORGIO,
MIGHETTI PAOLO DOMENICO*

*Protocollo CR n. 12327
Pervenuta in data 06/04/2016*

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

14:43 06 Apr 16 A0100B 000511

INTERROGAZIONE N. 1010

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

☐
☐
☐
☒
☐

OGGETTO: Aziende piemontesi con unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento e burocrazia dei certificati bianchi.

Premesso che:

- la cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica - o meccanica - e calore. Per il riconoscimento della condizione di Alto Rendimento (CAR) delle unità di cogenerazione, bisogna fare riferimento ai criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, validi a partire dal 1° gennaio 2011, che ha completato il recepimento della Direttiva 2004/8/CE, iniziato con il Decreto Legislativo n. 20 del 2007;
- per le unità di cogenerazione riconosciute CAR è previsto l'accesso al sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto ministeriale 5 settembre 2011;
- la normativa stabilisce che, nell'ambito della Cogenerazione ad Alto Rendimento, il GSE ha, tra le altre cose, il compito di:
 - o provvedere al riconoscimento del funzionamento CAR per le unità di cogenerazione che lo richiedono;
 - o determinare il numero di certificati bianchi cui hanno diritto le unità riconosciute CAR che abbiano presentato richiesta di incentivo;
 - o svolgere attività di verifica e controllo sugli impianti incentivati comunicando al MiSE e al produttore l'esito finale delle ispezioni.
- nello specifico, l'art. 11 comma 3 del DM 5 settembre 2011, stabilisce che *"In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'unità di cogenerazione, ovvero di documenti non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla il beneficiario economico per tutti gli anni sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente erogate o dei benefici concessi [..]"*.

Considerato che:

- l'allegato II del DM 5 settembre 2011, denominato *"Calcolo della produzione da cogenerazione"*, riporta le definizioni ed i criteri di determinazione delle grandezze che concorrono al calcolo dell'indice PES - Primary Energy Saving;

- l'art. 5, comma 1 del DM 5 settembre 2011 precisa che *“Il periodo di rendicontazione, ai fini del calcolo per il riconoscimento dei benefici economici oggetto del presente decreto, è pari ad un anno solare, a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno”*.

Valutato che:

- ci sono molte piccole unità di cogenerazione in Piemonte (potenza tra 1 MW e 50 kW) che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento come unità cogenerativa ad alto rendimento. Con una realtà di 85 kW di potenza si è in grado di risparmiare in media 20 TEP (tonnellate di petrolio equivalente) all'anno e circa 35 tonnellate di CO2 evitate;
- in alcuni casi il GSE durante l'attività di ispezione e controllo ha riscontrato delle anomalie dovute al periodo di rendicontazione e all'utilizzo del coefficiente C per la determinazione del potere calorifico inferiore del combustibile, annullando tutti i benefici riconosciuti negli anni alla società e indicando la restituzione delle somme relative ai certificati bianchi ricevuti;
- la difformità rispetto al periodo di rendicontazione si ha nel periodo natalizio quando la società è chiusa e l'attività dell'impianto è limitata al regime minimo e, non essendo presente il personale addetto, non è possibile effettuare le letture giornaliere che vanno poi riportate sui registri vidimati dall'agenzia delle dogane;
- per quanto riguarda la difformità all'utilizzo del coefficiente C, il GSE contesta che nel calcolo dell'energia primaria di alimentazione viene utilizzato il coefficiente C costante pari a 1. Esso però non costituisce motivo ostativo previsto dai decreti 04/08/2011 e 05/09/2011. Infatti nella relazione di riconoscimento CAR approvata dai funzionari GSE è stato indicato che il valore di coefficiente C deve essere desunto dalle bollette di fornitura del gas naturale, che, nel periodo di calcolo nelle bollette, era stato indicato un coefficiente pari a 1, dimostrabile;
- in questi casi il GSE chiede all'azienda di restituire l'intero importo percepito attraverso i certificati bianchi. Nonostante il meccanismo estremamente burocratico e macchinoso, rispetto alle anomalie contestate, il parametro PES ed il numero di certificati bianchi non sarebbe cambiato, nonostante la chiusura nel periodo natalizio.

INTERROGA

la Giunta regionale,

- *per sapere quante sono le Società con un'unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento che attualmente in Piemonte hanno accesso ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi;*
- *per sapere quale valore del coefficiente C deve essere applicato per la determinazione del potere calorifico inferiore del combustibile;*

- *per sapere se la Regione ritiene opportuna la restituzione dei certificati a causa dell'omessa rendicontazione nel periodo natalizio, che comunque non inciderebbe nel parametro PES (Primary Energy Saving) e nel numero di certificati bianchi riconosciuti alla società.*

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).